

Spett.le

**Oggetto: Servizio di rassegna stampa.  
LETTERA D'ORDINE n. GME/S \_\_\_\_\_/2009**

## **1. PREMESSA**

Il Gestore del Mercato Elettrico s.p.a. (nel seguito: GME) con bando di gara pubblicato sulla GURI n. \_\_\_\_\_ ha indetto ai sensi dell'art. 3 comma 37, art. 20 e art. 208 del D. lgs. n. 163 una procedura aperta per l'affidamento del servizio di rassegna stampa.

Con atto del \_\_\_\_\_ la gara è stata aggiudicata alla società xxxxx.

Tanto premesso con la presente, il GME Vi affida il servizio in oggetto indicato, da realizzarsi alle condizioni contrattuali definite nei documenti di seguito elencati, ognuno dei quali, in caso di difformità, prevale su quelli che in elenco lo seguono:

- a) la presente lettera;
- b) il capitolato tecnico (Allegato *sub* 1);
- c) l'offerta economica (Allegato *sub* 2).

## **2. OGGETTO, MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELL'ORDINE**

Costituisce oggetto del presente ordine il servizio di rassegna stampa, ad uso del GME, e relativo servizio di manutenzione e assistenza del software necessario ai fini della prestazione e della gestione del servizio stesso, così come specificatamente indicati nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti.

Nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente ordine, il Fornitore dovrà effettuare tutte le attività necessarie alla prestazione dei servizi richiesti, in conformità a quanto specificatamente disciplinato nel Capitolato Tecnico, rispettando i termini, le modalità, le condizioni e le tempistiche ivi previste.

## **3. DURATA DELL'ORDINE**

Il presente ordine, della durata complessiva di 24 mesi, avrà decorrenza a far data dal \_\_\_\_\_ e terminerà alla data del \_\_\_\_\_.

#### **4. GESTIONE DELL'ORDINE**

Responsabile della gestione del presente ordine è l'Avv. Alessandro Talarico, Responsabile dell'Unità Relazioni Istituzionali e Comunicazione del GME.

#### **5. IMPORTO DELL'ORDINE**

L'importo totale complessivo, fisso ed invariabile, comprensivo di ogni onere connesso, dovuto per il presente ordine, è pari ad Euro \_\_\_\_\_,00 (\_\_\_\_\_/00), oltre IVA.

#### **6. MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

L'importo di cui al precedente punto 5 potrà essere da Voi fatturato in n. 8 rate di importo pari ad € \_\_\_\_\_ con cadenza trimestrale.

La prima fattura dovrà essere emessa successivamente alla data di perfezionamento del presente ordine.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata a:

**Gestore del Mercato Elettrico S.p.A.**

Socio unico ex art. 5 D.Lgs. 79/99 Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A.

Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma

Registro Imprese di Roma, Partita IVA e C.F.: 06208031002.

Nella fattura dovranno essere indicati il riferimento: Lettera d'ordine n. GME/S\_\_\_\_\_/2009, nonché gli estremi per consentire di effettuare i pagamenti.

#### **7. PAGAMENTI**

Il pagamento della fattura, emessa secondo le modalità di cui al precedente punto 6, avverrà, a mezzo bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 30 (*trenta*) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa al protocollo del GME.

Unitamente a ciascuna fattura dovrà essere trasmesso il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in assenza del quale non si potrà procedere al pagamento.

## **8. PENALITA' E RISOLUZIONE**

- 8.1 In caso di ritardo nella consegna e installazione del software rispetto ai tempi indicati alla lettera D.1.1 del Capitolato Tecnico, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME la somma di €. 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno. Qualora il ritardo nella consegna ed installazione del software sia superiore a 2 (due) giorni naturali e consecutivi, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
- 8.2 In caso di ritardo nell'avvio del servizio di rassegna stampa rispetto ai tempi indicati alla lettera D.1.1 del Capitolato Tecnico, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME la somma di €. 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo nell'avvio del servizio di rassegna stampa sia superiore a 2 (due) giorni naturali e consecutivi, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
- 8.3 Qualora il soggetto aggiudicatario non presti il servizio quotidiano di rassegna stampa entro i termini fissati alla lettera E del Capitolato Tecnico, lo stesso sarà obbligato a pagare al GME la somma di € 100,00 (cento), fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno. Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, fax, lettera, etc.) al soggetto aggiudicatario, per n. 3 (tre) volte, la mancata messa a disposizione del servizio entro i termini di cui alla lettera E del Capitolato Tecnico, il contratto potrà essere risolto dal GME stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
- 8.4 Qualora il soggetto aggiudicatario presti servizio quotidiano di rassegna stampa in forma incompleta e non provveda al completamento del servizio stesso, nel rispetto dei termini fissati alla lettera E.2 del Capitolato Tecnico, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a seguito di n. 12 (dodici) contestazioni effettuate in forma scritta (trasmessa via e-mail, fax, lettera, etc.) dal GME medesimo.
- 8.5 In caso di mancato rispetto dei termini indicati alla lettera D.1.3 del Capitolato Tecnico per la prestazione del servizio di assistenza, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME la somma di € 10,00 (dieci) per ogni ora di ritardo, fino ad un massimo di € 80,00 (ottanta) giornalieri fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno. Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, fax, lettera, etc.) al soggetto aggiudicatario, per n. 4 (quattro) volte, il ritardo nella prestazione del predetto servizio di assistenza, il contratto potrà essere risolto dal GME stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

\*\*\*

Il GME potrà provvedere al recupero delle somme derivanti da eventuali penali, sia deducendole dal corrispettivo trimestrale dovuto, sia effettuando le corrispondenti trattenute sulla cauzione di cui al successivo art. 12.

## **9. RECESSO**

Resta inteso che è consentito al GME di recedere dal presente ordine, interamente o in parte, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, con preavviso di 30 (*trenta*) giorni.

In tal caso, il GME Vi corrisponderà i compensi relativi a tutte le attività svolte fino alla data di recesso.

## **10. TIPOLOGIA E MODALITÀ DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni saranno eseguite personalmente dai Vostri dipendenti e/o collaboratori e sono, ad ogni effetto, configurate come prestazioni di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile. Esse, quindi, non implicano alcun rapporto di dipendenza nei confronti del GME e non sono riferibili per alcun effetto di legge, neppure implicito, al rapporto di lavoro subordinato ed alle vigenti disposizioni in materia previdenziale ed assistenziale, né hanno carattere coordinato e/o continuativo.

Voi, pertanto, potrete liberamente continuare nell'esercizio delle Vostre attività, con la sola limitazione di non compiere opere in concorrenza, in contrasto o che comunque possano far nascere situazioni di conflitto di interesse rispetto a quelle che saranno fornite a favore del GME.

La Vostra prestazione sarà, quindi, fornita:

senza vincolo di subordinazione;

senza obbligo di sottostare a specifiche direttive, fatte salve, ovviamente, le indicazioni di carattere tecnico-scientifico;

senza obbligo di assoggettamento a qualsivoglia potere gerarchico;

adottando criteri organizzativi propri.

## **11. PERSONALE DIPENDENTE**

Vi obbligate ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del c.c. nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore.

Siete tenuti a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto all'espletamento dell'incarico.

A tal fine siete tenuti ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale dipendente.

Non si darà comunque corso al pagamento degli importi a saldo senza la dichiarazione esplicita di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessati e dei terzi in genere.

## **12. FIDEIUSSIONE**

A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente ordine, il Fornitore ha rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D. lgs. n. 163/06, apposita cauzione di importo pari ad €....., a mezzo di .....

È fatto, comunque, salvo il diritto del GME al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente ordine.

## **13. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

Le parti sono responsabili dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest'ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente contratto.

Le parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di loro comportamenti, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.

Non sussisterà alcuna responsabilità per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del controllo del GME o di xxxxxxx, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica.

Fermo restando quanto sopra, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una parte ai sensi del presente contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

## **14. CLAUSOLE PARTICOLARI**

### **14.1 ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE**

Le attività oggetto del presente ordine saranno prestate in maniera professionale ed a regola d'arte. Tuttavia, qualora il servizio fornito in esecuzione del presente

ordine dovesse presentare vizi o anomalie, il Fornitore è tenuto ad eliminare con la massima tempestività tali vizi ed a risolvere tali anomalie, senza che ciò possa darVi diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Le parti si impegnano a valutare congiuntamente la possibilità di apportare modifiche o integrazioni al presente ordine in caso di sopravvenute e comprovate esigenze tecniche, economiche e gestionali di una delle due parti.

Il GME fornirà, dietro Vostra richiesta, tutti i dati necessari all'espletamento dell'ordine; nel caso in cui i dati forniti dal GME fossero insufficienti o incompleti, sarete tenuti a richiedere in tempo utile i dati mancanti che potessero farVi difetto in modo che in nessun caso il GME abbia a trovarsi di fronte ad una situazione di fatto risultante da una mancanza di tempestive informazioni.

#### **14.2 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO**

Il presente ordine ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente ivi previsti, a meno che non siano definiti accordi diversi tra le Parti. Il soggetto aggiudicatario non potrà assegnare a terzi lo svolgimento delle attività oggetto del Servizio, senza il preventivo assenso del GME.

#### **14.3 PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'ORDINE**

L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente ordine non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.

#### **14.4 DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E/O INDUSTRIALE**

I diritti d'autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale sui dati e sui contenuti del GME, nonché tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi alla denominazione e/o ai marchi/loghi del GME, restano di esclusiva titolarità del GME stesso.

### **15. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

Vi obbligate a mantenere segreti e riservati tutti i dati e le informazioni di cui verrete in possesso in occasione dell'esecuzione del presente ordine ed a non farne utilizzazione, neppure parziale, a qualunque titolo, impegnandoVi a vincolare espressamente a tale obbligo anche il Vostro personale; tale obbligo decorre dalla data di perfezionamento del presente ordine e termina 10 (dieci) anni dopo lo scioglimento dello stesso.

### **16. OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO**

Il Fornitore prende atto che il GME ha adottato un codice Etico contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per il GME nei rapporti con gli interlocutori del GME stesso.

Con l'accettazione del presente ordine il Fornitore dichiara espressamente di aver preso visione e di conoscere le disposizioni di detto Codice Etico, consultabile sul sito [www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org) e di condividerne il contenuto, e si obbliga al rispetto di quanto ivi indicato nei rapporti con il GME.

Il Fornitore si obbliga pertanto a tenere GME manlevata ed indenne da qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte propria, o di propri collaboratori, ausiliari o dipendenti, di quanto disposto dal Codice Etico.

L'inosservanza di tale obbligo da parte del Fornitore costituirà inoltre grave inadempimento contrattuale e legittimerà GME a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

## **17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

La legge applicabile al presente contratto è la legge italiana.

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra Voi e il GME, per l'interpretazione, l'esecuzione e per tutto quanto abbia comunque attinenza al presente ordine, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche e integrazioni, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito: D.Lgs. n. 196/2003), s'informa che i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito della gestione del presente contratto sono dal GME raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del presente incarico, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dal GME, non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dalla legge;
- la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall'articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

Si fa inoltre presente che il "titolare" del trattamento dei dati in questione è il GME, in persona dell'Amministratore Delegato *pro tempore*, domiciliato per la carica presso il GME, Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma.

## **19. PERFEZIONAMENTO DELL'ORDINE**

Al fine del perfezionamento del presente ordine, entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della presente lettera dovrete inviare, copia della medesima lettera d'ordine debitamente sottoscritta e timbrata in segno di accettazione, anche

anticipata via telefacsimile al numero 06/80124524 all'attenzione dell'Unità Legale e Regolazione, a: Gestore del mercato elettrico S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma.

Distinti saluti

.....  
(timbro e firma)

Avv. Sergio Agosta

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 2, del codice civile, approviamo specificatamente le clausole di cui agli articoli: 8 (Penalità e risoluzione), 9 (Recesso), 13 (Limitazioni di responsabilità), 14 (Clausole particolare), 16 (Obblighi relativi al codice etico) e 17 (Legge applicabile e Foro competente) della lettera d'ordine.

.....

Allegati:

- 1) Capitolato tecnico;
- 2) Vostra offerta economica del \_\_\_\_\_;
- 3) Copia della presente lettera.